

Prot. n. 70

Spett.le
I.R.S.A.P. di Caltanissetta
c.a. **Ing. Salvatore Giammusso** (RUP)

Spett.le
U.R.E.G.A. Sez. di Caltanissetta
c.a. **Dott. Giuseppe Rizzo** (Presidente)
c.a. **Geom. Luigi Castellana** (RAG)

Catania, 28 settembre 2015

Oggetto: bando di gara appalto integrato per "realizzazione sistema videosorveglianza aree industriali di Caltanissetta-Calderaro e San Cataldo Scalo".

Termine offerte e gara: 14 e 21 ottobre 2015

Importo complessivo appalto: € 464.666

Con riferimento al bando di gara in oggetto, osserviamo quanto segue.

- 1) **Clausola II.2.2:** trattandosi di appalto integrato, l'ente richiede che il progettista sia qualificato ai sensi del D.M. Giustizia n. 143/2013 per la classe e categoria **T.02** ("sistemi e reti di comunicazione: reti locali, cablaggi, impianti in fibra ottica, di videosorveglianza, ...sistemi wireless, ponti radio, etc..").

In considerazione che tale categoria è stata coniata per la prima volta nel suddetto D.M. Giustizia (quindi in essere dal dicembre 2013) e che nello stesso non è indicata la relativa corrispondenza con le categorie ex Legge n. 143/1949, si ravvisa l'opportunità che l'ente appaltante indichi nella lex specialis l'assimilazione della suddetta categoria ad una o più di quella/e previgente/i. In base alle lavorazioni specifiche dell'appalto ("sistema di videosorveglianza"), si presume che quelle assimilabili ex legge n. 143/1949, siano le cat. III C o IV C.

In merito, si rileva che l'Autorità Naz. Anticorruzione (A.N.A.C.) con **Determinazione n. 4/2015**, ha sottolineato in relazione alle comparazioni tra le attuali classificazioni e quelle della L. n. 143/1949, ai fini della dimostrazione dei requisiti, "*l'esigenza che le stazioni appaltanti evitino interpretazioni eccessivamente formali che possano determinare ingiustificate restrizioni alla partecipazione alla gara*" (punto 4 pag. 8). Conseguentemente, sorge in capo alla stazione appaltante al fine di definire i requisiti di natura speciale che devono possedere i concorrenti, "*identificare le opere cui appartengono gli interventi oggetto dell'appalto secondo quanto riportato nel D.M. n. 143/2013 e le corrispondenti classi e categorie di cui alle precedenti disposizioni tariffarie...*" ovvero sia quelle concernenti la L. n. 143/1949 (punto 1 pag. 3).

✚ 2) **Clausola III.1.1. bando e pag. 22 disciplinare (cauzione definitiva):**

è prescritto che l'aggiudicatario dovrà produrre cauzione definitiva ai sensi del c. 3 art. 11 D.P.R.S. n. 13/2012 (cauzione in parte bancaria o in contanti nel caso di ribasso di aggiudicazione superiore al 20%). Rileviamo che tale prescrizione si riferisce ai bandi tipo che dovranno essere emanati con Decreto Ass. Reg. Infrastrutture ad integrazione dei bandi tipo adottati dall'A.N.A.C. ex art. 64 c. 4-bis D.lgs n. 163/06. Pertanto, fin quando non saranno pubblicati i suddetti bandi regionali, la su citata prescrizione non è applicabile e la fideiussione definitiva è integralmente disciplinata dall'art. 113 e art. 75 D.lgs. n. 163/06. In tal senso, si è pronunciato da ultimo il dirigente del Dipartimento reg. Tecnico Ass. reg. Infrastrutture con decreto n. 343/2014, preceduto da Circolare dell'Assessore Reg. Infrastrutture del 27 luglio 2012 ed, altresì, dello stesso tenore la sentenza TAR Palermo n. 2018/2013 e il Parere ANAC n. 2/2014.

Per tutto quanto sopra premesso e considerato, si chiede a codesto ente appaltante – e, per gli opportuni solleciti la competente Sez. Caltanissetta dell'UREGA - di chiarire quanto esposto al punto 1) della presente nota.

Altresì, riguardo al punto 2), si chiede a codesto ente appaltante di voler **eliminare la denunciata anomalia**, rettificando nei modi e termini di legge la documentazione di gara.

In attesa di vs. riscontro, l'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

F.to Il Direttore
Giovanni Fragola